



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Ufficio del Consigliere Militare*

*Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento*

## **RAPPORTO**

del

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**sui lineamenti di politica del Governo**

**in materia di esportazione, importazione e transito dei  
materiali d'armamento.**

**(ANNO 2007)**

## INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO. ....	4
1.1 GENERALITA' .....	4
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185. ....	5
a. I principi, i divieti ed i vincoli.....	5
b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative. ....	6
d. I Materiali.....	8
e. Le Esclusioni.....	8
f. La normativa per le armi piccole e leggere.....	9
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI. ....	9
a. le Nazioni Unite .....	9
b. il Codice di Condotta Europeo.....	10
c. il Wassenaar Arrangement .....	11
d. il Gruppo di Lavoro COARM.....	12
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DI MATERIALI D'ARMAMENTO .....	13
a. Embarghi e misure restrittive.....	13
b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale .....	13
b.1 Differenziazione produttiva.....	13
b.2 Coordinamento amministrativo.....	14
b.3 Armi piccole e leggere.....	16
b.4 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento. ....	16
b.5 Informazione Istituzionale.....	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	17
c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.....	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.....	18
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	19
c.4 COARM. ....	19
c.5 Armi piccole e leggere.....	20
c.6 Trattato sul Commercio di Armi. ....	20
2. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2007. ....	21
2.1 AUTORIZZAZIONI.....	21
a. All'esportazione.....	21
b. All'importazione.....	25

c. Transiti .....	25
d. Programmi di Produzione Intergovernativa .....	26
e. Nulla Osta, .....	26
2.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	26
2.3 OPERAZIONI.....	26
a. Esportazioni .....	27
b. Importazioni .....	27
c. Programmi Intergovernativi.....	27
2.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE .....	27
2.5 ULTERIORI VALUTAZIONI .....	28
3. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2008 .....	30
3.1 in ambito nazionale: .....	30
3.2 in ambito europeo.....	31
3.3 in ambito internazionale:.....	31
3.4 informazione istituzionale.....	31
Elenco ALLEGATI e TABELLE .....	33

## 1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

Nel corso del 2003 la norma è stata aggiornata – con legge 17 giugno 2003 n. 148 - per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa.

### 1.1 GENERALITA'

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti cui uniformare la politica estera e di difesa.

In questo quadro di riferimento si colloca l'interscambio dei materiali e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di economicità di acquisizione dei sistemi e di relativa garanzia degli approvvigionamenti.

**Le forniture, al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica, sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale<sup>1</sup> ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.**

I controlli sulle transazioni internazionali di materiali di armamento rappresentano un esercizio particolarmente complesso e delicato.

Essi - in un contesto mondiale in continua evoluzione – devono infatti coniugare il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di sicurezza e di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale (specialmente in determinate situazioni regionali). Al tempo stesso, tali controlli contribuiscono alla tutela del comparto industriale per la difesa, dalla cui efficienza dipende in parte anche la tutela

---

<sup>1</sup> Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

della nostra stessa sicurezza, dal punto di vista tecnologico e della tutela delle informazioni.

Tale comparto, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei, nostri tradizionali partner industriali nel settore (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione (con importanti ricadute in campo civile) di duttilità e di adattamento alla competizione internazionale anche in mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza.

E' evidente che la tutela di questo patrimonio deve sempre armonizzarsi con le su richiamate esigenze di sicurezza e di rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali: a questo delicato compito il Governo si applica con scrupolo, trasparenza, equilibrio e pieno senso di responsabilità.

## **1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.**

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

### **a. I principi, i divieti ed i vincoli.**

L'enunciazione di tali principi avviene all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché la cessione di licenze di produzione, devono essere conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.

Esse altresì devono assicurare le buone relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi ed essere effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

Sempre all'art. 1, la legge introduce *specifici divieti* ad effettuare:

- transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali afferenti le armi chimiche, biologiche o nucleari; nonché quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi si sono aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

- operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- nei confronti di un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le relative autorità governative destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio: le procedure per il rilascio delle autorizzazioni; gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è affidata, a vario titolo, l'autorità di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)<sup>2</sup>. Dopo la soppressione del CISD, avvenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto la devoluzione al Ministero degli Affari Esteri<sup>3</sup>;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa si possono avvalere di un ulteriore parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185<sup>4</sup>.
- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;

---

<sup>2</sup> era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”.

<sup>3</sup> da esercitare d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico, del Commercio Internazionale e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio.

<sup>4</sup> Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione;

- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare ogni ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di legge.

d. I Materiali.

La normativa ha individuato in modo univoco i materiali<sup>5</sup> che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "*alta tecnologia*", suscettibili di uso duale<sup>6</sup>.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia. L'elenco dei materiali è periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

L'elenco dei materiali d'armamento è oggetto di Decreto ministeriale, emanato dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati .

e. Le Esclusioni

Parimenti vengono individuati univocamente i casi che esulano dall'applicazione delle disposizioni di legge.

In particolare sono escluse/i:

- le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)];
- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];

---

<sup>5</sup> Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

<sup>6</sup> trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.



- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].
- f. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni, nel caso di specie, sono demandate al Ministero dell'Interno.

Nel Rapporto e nelle relazioni di ciascun Dicastero interessato sono comunque riportate le attività di rispettiva competenza svolte in questa materia.

### **1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.**

Numerosi sono i fori e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea etc.).

Tra questi, di particolare rilievo e con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

- a. le Nazioni Unite

In ambito Nazioni Unite è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**.

Lo strumento ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni richieste.

b. il Codice di Condotta Europeo

Il Codice di Condotta dell'Unione Europea sull'esportazione di armi è stato adottato l'8 giugno 1998 dal Consiglio Affari Generali, come dichiarazione del Consiglio europeo nel quadro della PESC<sup>7</sup>.

Il Codice di Condotta nasce nel quadro dei lavori portati avanti all'interno del COARM<sup>8</sup> con forte e decisivo contributo italiano per costruire un documento il più aderente possibile ai principi della nostra legge.

Esso, pur non essendo un documento giuridicamente vincolante, ha una forte valenza politica ed ha il grande pregio di promuovere i *principi di trasparenza e di responsabilità* dei Paesi Membri, esportatori di materiale d'armamento nelle operazioni verso Paesi terzi.

A tal fine introduce uno scambio di informazioni ed un meccanismo di consultazione tra gli Stati Membri contribuendo ad una progressiva convergenza delle politiche esportative nazionali.

Il Codice fissa otto criteri valutativi basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992).

- Primo Criterio: **Rispetto degli Accordi Internazionali** sottoscritti dagli Stati Membri.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti dell'uomo** nel Paese di destinazione finale.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri** e dei loro Paesi amici ed alleati.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.

---

<sup>7</sup> La Politica Estera e di Sicurezza Comune – PESC è stata introdotta per la prima volta dal Trattato di Maastricht del 1992.

<sup>8</sup> Gruppo di Lavoro sulle “COventional ARMs istituito in seno al Consiglio d'Europa.

- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che il materiale d'armamento possa essere sviato all'interno del Paese o venga riesportato** verso un utilizzatore finale non ammissibile.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

c. il Wassenaar Arrangement

L'intesa di Wassenaar (1996)<sup>9</sup> è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso.

Lo scopo del regime è quello di contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale attraverso azioni volte a “favorire la trasparenza ed una accresciuta responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, al fine di prevenire accumuli destabilizzanti”.

Gli Stati partecipanti, allo scopo di individuare univocamente i materiali rientranti negli obiettivi del controllo previsti dall'Intesa, hanno definito una “Munition list”, articolata su 22 categorie, che include tutti i materiali considerati d'armamento, ed una “List of Dual-use goods and Technologies” articolata su 9 categorie.

Le due liste vengono regolarmente aggiornate in modo da tener conto dell'evoluzione tecnologica.

L'Intesa prevede che la decisione di autorizzare o negare un trasferimento di un materiale sia basata sulle varie legislazioni nazionali.

Elemento di particolare rilevanza è costituito dal meccanismo di consultazione all'interno del gruppo dei Paesi partecipanti. La consultazione può assumere connotazioni di *carattere generale o specifico*.

Lo scambio di *natura generale* è riferito ad un'ampia gamma di argomenti, come le informazioni sui conflitti, le situazioni regionali di particolare rilevanza etc.. Il meccanismo di consultazione di *carattere specifico* riguarda invece le autorizzazioni ed i dinieghi sui trasferimenti di materiali d'armamento e sui beni e tecnologia Dual – Use.

---

<sup>9</sup> Il nuovo regime succede al “COordinating COmmittee for Multilateral export control” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

Si osserva che nell'ottica di una maggiore trasparenza nei trasferimenti verso Paesi terzi, numerose sono oramai le categorie dei materiali soggette a notifica. In particolare devono essere notificati agli Stati Membri i trasferimenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Mezzi corazzati;
  - b. Veicoli blindati da combattimento (ricognizione, posti comando, guerra elettronica e carri ponte);
  - c. Velivoli militari e velivoli a pilotaggio remoto;
  - d. Elicotteri militari e d'attacco;
  - e. Navi da combattimento (compresi i sottomarini con un dislocamento superiore alle 150 ton.);
  - f. Missili e relativi sistemi;
  - g. Armi leggere e di piccolo calibro (compresi i MANPADS<sup>10</sup>).
- d. il Gruppo di Lavoro COARM

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è un organismo che gioca un ruolo primario nella discussione sui temi del trasferimento dei materiali d'armamento ed armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento.

**In questo ambito si concretizzano le previsioni operative del Codice di Condotta.** Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM" sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

Il COARM pubblica annualmente una dettagliata relazione sui temi in discussione, le informazioni e dati sui trasferimenti e dinieghi provenienti dai Paesi membri.

---

<sup>10</sup> Man-Portable Air Defense Systems (MANPADS)

## 1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DI MATERIALI D'ARMAMENTO

L'azione amministrativa nel 2007, finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare, è stata uniformata ai principi, ai vincoli ed ai divieti che promanano dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente.

In particolare, i divieti sono afferenti *la materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani*, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, nonché dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

### a. Embarghi e misure restrittive

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo<sup>11</sup>.

L'Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione, importazione dei materiali d'armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento<sup>12</sup>.

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

### b. L'azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale

#### b.1 Differenziazione produttiva.

Il comma 3, dell'articolo 1 invita il Governo a predisporre *“misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie del settore della difesa”*.

Questa disposizione, come emerge dai resoconti parlamentari dell'epoca, è stata l'espressione dei diversi atteggiamenti dell'opinione pubblica di fronte alle prospettive aperte dalla fine della “guerra fredda”.

---

<sup>11</sup> Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

<sup>12</sup> ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

La conclusione del confronto bipolare aveva portato ad una decisa caduta della domanda di equipaggiamenti militari, provocando un eccesso di capacità produttiva nei paesi più industrializzati. Ne è derivato un profondo processo di ristrutturazione del settore a cui ha fatto seguito una forte riduzione degli occupati, peraltro di elevata qualificazione.

Di qui, la necessità di incentivare tutte le iniziative volte a rendere meno traumatica la trasformazione sotto il profilo occupazionale e, nel contempo, ottimizzare l'utilizzo delle capacità tecnologiche, favorendo il trasferimento di tecnologie dal mercato militare a quello civile, in un'ottica di progressiva integrazione e se possibile riconversione produttiva.

I progetti di diversificazione produttiva hanno consentito di riequilibrare attività civili e militari in gran parte delle aree di eccellenza dell'industria della difesa, contribuendo a salvaguardare i livelli occupazionali e le capacità tecnologiche.

La collaborazione oggi tra il settore militare e quello civile, che si evidenzia nella vitalità del settore dei materiali ad alta tecnologia e ad utilizzo duale, è caratterizzata da sempre più rilevanti ricadute bidirezionali fra i due settori.

Per il futuro i limiti imposti dalla libera concorrenza e dalle direttive comunitarie suggeriscono di calibrare gli interventi governativi, a sostegno di progetti di differenziazione e riconversione produttiva, affinché questi siano condotti progressivamente ed autonomamente dal comparto industriale della difesa, nel quadro di organiche strategie aziendali.

## b.2 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e con tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia in parola, ha continuato nella sua opera di stretto coordinamento del consesso interministeriale al fine di individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2007 l'UCPMA:

- Ha coordinato la definizione dei criteri per l'individuazione di quelle operazioni di esportazione temporanea ed importazione

effettuate “per conto dello Stato” dopo l’avvenuta consegna dei materiali.

Tali operazioni, necessarie per il mantenimento in efficienza dei sistemi durante il loro ciclo di vita, riguardano sia i sistemi italiani sia quelli degli altri partecipanti al programma secondo specifici Memorandum of Understandings (MoU) sottoscritti dai rispettivi Governi.

- Sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – ha proseguito nell’attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi intergovernativi. (Allegato D)

In questo particolarissimo quadro - caratterizzato come noto da relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali di natura transnazionale con Paesi per lo più europei - si è determinato un meccanismo di generale tendenza a considerare anche le operazioni di natura definitiva oltre a quelle sistemiche di natura temporanea<sup>13</sup>.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti questi programmi sono caratterizzati da un **finanziamento pluriennale da parte dei Governi** con il meccanismo del “**work share - cost share**”. In sostanza i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali che conducono il programma si trasformano, in termini strettamente proporzionali, in contratti per le imprese degli stessi Paesi.

I contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, pertanto, corrispondendo ad esborsi effettuati per l’approvvigionamento di sistemi d’arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un’operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l’estero.

- Dopo una prima ripresa delle attività per la realizzazione del sistema informatico “SIGMA-2”<sup>14</sup>, pensato per una

---

<sup>13</sup> quando ad esempio si opera in programmi intergovernativi di ricerca e sviluppo oppure, nei programmi intergovernativi di approvvigionamento, quando si trovano nella fase di ricerca e sviluppo.

<sup>14</sup> Tale sistema consentirà un sensibile miglioramento nel trasferimento delle informazioni relative alle movimentazioni dei materiali d’armamento all’interno della Pubblica Amministrazione.

ottimizzazione delle procedure amministrative legate all'attuazione della legge 185/90, ha riscontrato ulteriori isteresi nel procedura attuativa del progetto. È intendimento, nel corso del 2008, di continuare negli sforzi per l'implementazione dell'iniziativa, in quanto è forte la convinzione che il progetto soddisferà le esigenze di tracciabilità dei materiali d'armamento, anche quando, a seguito delle iniziative europee, si perverrà alla costituzione di un mercato interno dei materiali d'armamento.

### b.3 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli del Codice di Condotta ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri in merito ad istanze di esportazione di armi comuni da sparo.

In questa sede, oltre a verificare l'eventuale esistenza di **dinieghi** opposti da altri membri della UE, si è accertato che le operazioni prospettate rispondessero agli orientamenti della nostra politica estera ed ai principi della PESC.

### b.4 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

Nel corso del 2007 si è operato per il recepimento nella normativa nazionale della Posizione Comune del Consiglio d'Europa sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti adottata il 23 giugno 2003.

La citata Posizione Comune **esorta** gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali**; li incoraggia, altresì, a controllare quelle svolte al di fuori del territorio nazionale ad opera di persone fisiche e giuridiche che vi risiedono o che vi operano.

Essa quindi non presuppone divieti generali allo svolgimento delle suddette attività, ma si limita a prevederne una regolamentazione.

Dai lavori del COARM emerge che la quasi totalità degli Stati Membri ha recepito la “Posizione Comune” percorrendo sia la via dell'emendamento alle normative esistenti sul controllo delle esportazioni, introducendo in esse l'ipotesi dell'intermediazione, sia approvando provvedimenti ad hoc sulla materia.



L'azione italiana di recepimento, attualmente in itinere<sup>15</sup>, è orientata verso l'emendamento della legge 185/90 con l'inserimento di uno specifico articolo e, ove necessario, la modifica/integrazione di altri articoli.

#### b.5 Informazione Istituzionale.

Oltre alla consueta attività inerente il sindacato ispettivo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari, ha avuto particolare riscontro presso l'opinione pubblica la pubblicazione del Rapporto del Presidente del Consiglio – avvenuta per la prima volta nel 2007 – sul sito internet del Governo Italiano:

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/relazione2006.html>.

Nel corso del 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state organizzate alcune riunioni con le Organizzazioni non Governative (ONG), facenti parte della Rete Disarmo, riguardanti il tema dell'esportazione dei materiali d'armamento.

#### c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.

Numerosi sono i campi attinenti la materia che hanno visto operare le Amministrazioni in campo internazionale. In sintesi:

L'UCPMA, nelle sue competenze precipue di coordinamento, ha promosso e contribuito alla definizione di posizioni nazionali "condivise" riferite alle materie riguardanti alcune iniziative europee e multilaterali in tema di Trasferimento di materiali d'armamento.

Il Ministero degli Affari Esteri, quale dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell'esportazione dei materiali d'armamento, nelle sue varie articolazioni<sup>16</sup>, unitamente al Ministero della Difesa<sup>17</sup>, hanno dedicato particolare attenzione all'attività internazionale e comunitaria condotta nei regimi multilaterali:

- di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento;
- per la lotta all'accumulazione delle armi convenzionali ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa..

---

<sup>15</sup> Attività condotta da un gruppo di lavoro tecnico, formato dall'UCPMA, dalle altre strutture competenti della PCM e dai Dicasteri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e Finanze,

<sup>16</sup> UAMA e Direzioni generali geografiche e tematiche

<sup>17</sup> con l'Unità Organizzativa Responsabile istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa

L'UCPMA, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, per quanto di competenza ed in stretto coordinamento, hanno seguito gli esercizi di concertazione in ambito europeo riferiti all'integrazione del mercato della difesa. In particolare con riguardo a:

**c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.**

Durante il 2007 sono state condotte **due iniziative**, sia europee che multilaterali, **volte a favorire l'interscambio** di componenti e materiali militari fra le imprese europee.

La prima iniziativa gestita dalla **Commissione Europea** – DG Enterprise and Industry che ha presentato, il giorno 5 dicembre 2007 il così detto “Defence Package<sup>18</sup>” contenente la bozza di una Direttiva per la regolamentazione dei trasferimenti intracomunitari di materiali per la difesa.

Nel corso del 2008 la proposta sarà discussa e definita nel dettaglio con gli Stati Membri.

La seconda iniziativa fa capo ai sei paesi dell'**Accordo Quadro/LOI** (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) e dovrebbe portare a metà del 2008 alla definizione di un emendamento all'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003.

Le due iniziative si basano, seppur con qualche differenza, sull'introduzione di una “**Licenza Generale**”, rilasciata dalle Autorità nazionali ad imprese “qualificate”, per la movimentazione di componenti militari predefiniti verso altre imprese europee “qualificate” ed autorizzate dai rispettivi Governi.

La partecipazione italiana alle due iniziative è stata assicurata attraverso l'impulso e l'indirizzo di un informale gruppo di lavoro interministeriale coordinato dall'UCPMA.

**c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.**

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2007 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali.

---

<sup>18</sup> Oltre alla citata Direttiva il pacchetto contiene anche la bozza di una Direttiva per la regolamentazione degli Appalti Pubblici nel settore della sicurezza e difesa e la Comunicazione della Commissione per una “Strategy for a Stronger and more competitive European Defence Industry.”

In questo contesto il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi condotti nell'ambito dell'Intesa Wassenaar che persegue il coordinamento e l'armonizzazione dei controlli all'esportazione di armamenti convenzionali e beni e tecnologie a duplice uso. Il 2007 è stato dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti nell'ultimo quadriennio.

c.3 Regimi multilaterali di **Non Proliferazione** delle armi non convenzionali.

L'Italia, anche in questo settore, ha partecipato alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa": nucleari (N.S.G./Gruppo dei Fornitori Nucleari), chimiche, biologiche e batteriologiche (A.G./Gruppo Australia) e dei loro vettori (M.T.C.R./Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche).

Anche nel 2007 il Dicastero degli Esteri ha partecipato, con altre competenti Amministrazioni nazionali, ad alcune specifiche **iniziative di contrasto** di esportazioni e di riesportazioni da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni"). Tali attività hanno riguardato beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al gruppo di lavoro "COntventional ARMaments" (COARM).

L'attività si è concretizzata in una versione aggiornata del **Codice Europeo di Condotta**, con l'obiettivo di rafforzarlo e di adeguarlo alle nuove problematiche del settore. Il documento definitivo è in via di approvazione da parte del Consiglio d'Europa.

Le modalità di applicazione del Codice sono contenute in una apposita **Guida dell'Utente**, rivolta alle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, ed è consultabile alla pagina web del Consiglio

([http://www.consilium.europa.eu/cms3\\_fo/showPage.asp?id=408&mode=g&lang=en#exp4](http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=408&mode=g&lang=en#exp4)).

La PESC - Politica Estera e di Sicurezza Comune – non si è ancora dotata del così detto “Tool Box”, contenente una serie di misure transitorie e cautelative da adottare nei confronti dei Paesi nei cui confronti l’Unione Europea ha revocato gli embarghi sulle forniture di armamenti in precedenza imposti.

È sempre molto efficace il sistema di **notifica dei dinieghi** e lo **scambio diretto di informazioni** in seno al Gruppo di Lavoro “COARM” sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari all’estero e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità.

Il 26 ottobre 2007 è stato pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea - serie C n. 253/1 - il documento “NONA RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELLA MISURA OPERATIVA N. 8 DEL CODICE DI CONDOTTA DELL’UNIONE EUROPEA PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI”.

#### c.5 Armi piccole e leggere

L’Italia, anche per il 2007, ha contribuito all’adozione di iniziative volte a favorire un positivo e costruttivo esito delle attività promosse dalle Nazioni Unite in materia di **lotta al traffico illecito** delle armi di piccolo calibro e leggere.

Le attività di riflessione e coordinamento, anche interministeriale, hanno consentito di fare il punto sugli adempimenti interni in materia di **“tracciabilità”** di tali armi nonché in materia di intermediazione (“brokering”).

Nel corso del 2007, in ottemperanza agli impegni internazionali ed in attuazione dell’Azione Comune dell’Unione Europea in materia, sono stati presentati alle Nazioni Unite, all’OSCE e alla Presidenza UE i rapporti contenenti i progressi realizzati in tale campo in ambito nazionale.

Nel quadro dell’UE, si è contribuito all’approvazione di progetti che diano seguito alla Strategia Comune adottata dall’UE nel 2005 per combattere l’accumulazione e il traffico illecito di armi leggere e relative munizioni.

#### c.6 Trattato sul Commercio di Armi.

Ai sensi della Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 61/89 l’Italia, nel corso del 2007, ha avviato il processo mirato all’elaborazione di un Trattato sul Commercio

Internazionale di Armi convenzionali (Arms Trade Treaty, ATT) inviando al Segretario Generale delle Nazioni Unite un testo concernente le idee italiane circa finalità, contenuti e parametri sulla materia.

La relazione è pubblicamente consultabile all'indirizzo internet: [www.controlarms.org/peoples-consultation/documents/italys-response-to-the-UNSG-request.pdf](http://www.controlarms.org/peoples-consultation/documents/italys-response-to-the-UNSG-request.pdf)

Le Nazioni Unite per la prosecuzione dei lavori hanno istituito un Gruppo di Esperti Governativi (GGE) incaricato di esaminare la fattibilità, l'ambito di applicazione e i criteri generali di un possibile trattato. I lavori inizieranno nel corso del 2008.

L'Italia è stata inclusa nel citato Gruppo di esperti in virtù del ruolo attivo svolto per la promozione del processo negoziale dell'ATT nell'ambito delle Nazioni Unite nonché, più in generale, dell'elevato profilo da tempo acquisito nel settore del disarmo e della non proliferazione.

## **2. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2007<sup>19</sup>.**

### **2.1 AUTORIZZAZIONI**

#### **a. All'esportazione.**

Nel corso del 2007 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri, n. **1391 (1.183)** autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- **1037 (857)** per esportazioni definitive;
- **288 (246)** per esportazioni temporanee;
- **66 (80)** per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I valori riscontrati nel 2007, in termini numerici globali particolarmente significativi, necessitano di una analisi specifica in relazione a quanto indicato in precedenza in questo Rapporto.

In particolare si evidenzia il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario, pari a

---

<sup>19</sup> Al fine di una migliore comprensione e più immediato confronto con la precedente relazione, sono stati inseriti tra parentesi, là dove possibile, i corrispondenti valori numerici del 2006.

**2.369.006.383 €** ed un importo di autorizzazioni relative ai Programmi Intergovernativi pari a **1.846.165.869 €**.

Rispetto al 2006 si è avuto un incremento del valore delle autorizzazioni alle esportazioni, al netto delle operazioni “Intergovernative”, pari al **9,4%** contro l’aumento del 61,1% dell’anno precedente. Sul valore delle autorizzazioni di esportazione definitiva dell’anno 2006 risultava molto esigua la quota dei programmi intergovernativi.

L’industria italiana per la difesa ha di fatto **consolidato e rilanciato** la propria capacità produttiva nel campo delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa confermandosi capace di rimanere competitiva in aree tecnologiche d’avanguardia.

Fra le esportazioni autorizzate emergono: l’importante commessa verso il Pakistan per sistemi di difesa antiaerea di punto e le commesse per pattugliatori ed artiglierie navali per la Turchia.

Ai soli fini statistici, in analogia con quanto effettuato in passato, l’analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive rilasciate per l’anno 2007 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce: valore limitato (fino a 10 mln. di €), valore medio (tra 10 e 50 mln. di €), valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

Si ritiene che l’analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni, sia sul piano industriale che su quello economico, dell’intero sistema industriale del Paese.

In sintesi, la gran parte delle autorizzazioni si riferiscono all’esportazione di parti di ricambio, componenti e sottosistemi. Mentre solamente otto autorizzazioni si riferiscono a sistemi di valore superiore ai 50 mln di € e raggiungono il 30% circa del valore complessivo di tutte le autorizzazioni.

L’analisi di dettaglio (*Tabelle 11 - 12 e 13*) ha evidenziato che:

- **il 96,37 (96,27)% delle autorizzazioni**, corrispondente a **876 (825)** autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **1209,04 (550,1)** mln. di €, pari al **51,04 (25,09)%** del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- **il 2,75 (2,33)% delle autorizzazioni**, corrispondente a **25 (20)** autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e 50 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **461,27 (523,9)** mln.

di €, pari al **19,47** (23,90)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;

- **lo 0,88 (1,40)% delle autorizzazioni**, corrispondenti a **8** (12) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **698,69** (1.118,4) mln. di €, pari al **29,49** (51,01)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

Le numerosissime autorizzazioni rilasciate nel “range” fino ai 10 mln., per un controvalore pari al 51% del totale, evidenziano la presenza di ordini per componenti e parti di ricambio. I dati riferiti alle autorizzazioni oltre i 50 mln., relativi alla vendita di sistemi completi, denotano, anche se in ribasso (rispetto al 2006), una concreta capacità di operare del comparto anche come integratore di sistemi.

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario, l’MBDA ITALIA con oltre il 18,49% , pari a circa 442,9 mln. di €, seguita da:

- INTERMARINE con il 10,22%, pari a circa 244,8 mln. di €;
- FINCANTIERI con il 7,99%, pari a circa 191,6 mln. di €
- AGUSTAWESTLAND con il 7,93%, pari a circa 190,0 mln. di €;
- OTO MELARA con il 7,0%, pari a circa 167,65 mln. di €;
- GALILEO AVIONICA con il 6,72%, pari a circa 160,99 mln. di €;
- AVIO con il 5,97%, pari a circa 143,1 mln. di €;
- IVECO con il 4,48%, pari a circa 107,3 mln. di €.
- ALENIA AERMACCHI con il 3,98%, pari a circa 95,3 mln. di €;
- ORIZZONTE Sist. Nav. con l’2,48%, pari a circa 59,4 mln. di €;

Per quanto attiene, invece, ai **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di materiale d’armamento (non considerando le operazioni da effettuare nell’ambito dei Programmi Intergovernativi per lo più destinate a Paesi Europei) il PAKISTAN si attesta nell’anno 2007 al primo posto con l’19,91%, pari a circa 471,6 mln. di € con 30 autorizzazioni, seguito da:

- FINLANDIA con il 10,59%, pari 250,96 mln. di €;
- TURCHIA con il 7,37%, pari a circa 174,57 mln. di €;
- REGNO UNITO con al 5,98%, pari a 141,77 mln. di €;

- STATI UNITI con il 5,81%, pari a circa 137,72 mln. di €;
- AUSTRIA con il 5,05%, pari a 119,72 mln. di €;
- MALAYSIA con il 5,04%, pari a 119,28 mln. di €;
- SPAGNA con il 5,02%, pari a circa 118,84 mln. di €;
- IRAQ con il 3,55%, pari a circa 84,0 mln. di €;
- FRANCIA con il 3,48%, pari a 82,39 mln. di €.

Si riporta, nelle *Tabelle 18 e 19*, la tipologia di materiali destinati a ciascun Paese, per i quali sono state concesse le AUTORIZZAZIONI all'esportazione nel corso del 2007.

Circa **le aree geopolitiche di destinazione** delle nostre esportazioni, permangono al primo posto i **Paesi della NATO/UE**, verso i quali sono state emesse autorizzazioni, corrispondenti a circa il **53,02%** (63,7 %) del totale, per un valore di circa **1.270,38** (1.396 ) mln. di €, con una leggera flessione rispetto al 2006 ( *Tabelle 1, 2, 3 e 4*).

In sintesi, si evince che nel novero degli acquirenti di tecnologie e materiali italiani per la difesa in ambito sia NATO che UE si annoverano importanti commesse dirette verso la FINLANDIA (navi cacciamine) e la TURCHIA (pattugliatori e artiglieria navale).

Le autorizzazioni all'esportazione dirette verso i **Paesi Asiatici**, (Estremo Oriente) hanno **registrato un incremento** a differenza dello scorso anno che era stato contraddistinto da una battuta d'arresto. Il valore complessivo delle transazioni autorizzate si attesta per l'anno 2007 a circa **677,88** (160,17) mln € pari al 28,61 % del totale. ( *Tabella 4*).

In tale area geografica, si rileva che:

- la quota più **significativa** delle esportazioni ha interessato il **PAKISTAN** con il 19,91 % (la più importante autorizzazione in termini di valore finanziario per un sistema di difesa antiaerea di punto);
- di rilievo le forniture autorizzate verso la **MALAYSIA** per velivoli da addestramento (MB339) e sistemi di artiglieria navale per circa il 5,04% del valore totale;
- permangono di **scarsissimo rilievo** le commesse militari autorizzate verso la **Repubblica Popolare di Cina**. Verso questo Paese, infatti



nel rispetto delle vigenti limitazioni alle esportazioni, sono state rilasciate solo 2 autorizzazioni all'esportazione definitiva di materiale per la difesa (sensori di velocità e parti di ricambio per ricetrasmittenti) per un importo complessivo pari ad € 418.970,16.

Per quanto riguarda l'**America Centro Meridionale** le autorizzazioni all'esportazione hanno totalizzato un valore di circa 34,98 mln. di €, pari al 1,48% del valore totale. Si tratta di transazioni con il CILE relative a componenti e sistemi di artiglieria navale.

Rispetto al 2006 sono leggermente diminuite le autorizzazioni all'esportazione nell'area **Africa Settentrionale, Vicino e Medio Oriente**. In tale area le autorizzazioni si sono attestate a circa **348** (442) mln. di € pari a circa **14,69** (20,20)%.

Tra i Paesi importatori l'ARABIA SAUDITA per parti di ricambio del velivolo Tornado, l'OMAN per la fornitura di elicotteri AB139 e gli Emirati Arabi Uniti per la fornitura di elicotteri AW139 ed apparati elettronici

b. All'importazione.

Nel 2007, sono state rilasciate complessivamente **431** (387) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- **187** (133), a titolo definitivo;
- **180** (182), a titolo temporaneo;
- **64** (72), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata l'**importazione definitiva** ammonta a circa **109,3** (83,8) mln. di €.

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con **161** (115) autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2007.

La GERMANIA è stata la principale fornitrice di materiali con circa 26,8 mln. di €. Si sono anche concretizzate importazioni da ISRAELE e dal SUD AFRICA per una percentuale rispettivamente del 3,7% e del , 2,4%.

c. Transiti

Nel 2007 non è stata concessa alcuna autorizzazione.

d. Programmi di Produzione Intergovernativa

Per l'indicazione dei programmi di produzione intergovernativa si rinvia all' *Allegato D* dove per ciascun programma è indicata: la tipologia del sistema, e i paesi partecipanti alla produzione congiunta del materiale.

e. Nulla Osta,

Nel corso del 2007 dal Ministero della Difesa sono stati rilasciati le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4, per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.

Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n.68 (74) nulla osta per assistenza tecnica e la manutenzione di materiali precedentemente esportati e n. 32 (20) per corsi di addestramento per la manutenzione.

## 2.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE

Nel corso del 2007, sono state effettuate **26 (21) nuove iscrizioni** al registro, di cui all'articolo 3 della Legge 185/90. Nello stesso tempo, sono state effettuate: n. 1 sospensione dal Registro, n. **17 (11)** cancellazioni di cui n. 1 relative all'anno 2006; n. 7 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità, la prevista documentazione per il rinnovo, n. 3 per incorporazione/fusione in altra società, n. 5 per cancellazione su richiesta, n. 1 per mancanza di documentazione n. 1 per mancato rilascio della licenza di fabbricazione ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S..

Al 31 dicembre 2007 risultavano così iscritte nel Registro n. **196 (187)** imprese ed 1 sospesa.

## 2.3 OPERAZIONI

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane sono relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2007 che negli anni precedenti ( *Tabella 7, 8, 9 e 10*).

**Non c'è quindi correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2007 e le “operazioni” dello stesso periodo.**

a. Esportazioni

Nell'anno 2007 risultano effettuati i seguenti movimenti doganali riguardanti:

- n. **1.234** (980) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di circa **1.273,79** (970,38) mln. di €;
- n. **282** (208) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di circa **403,26** (211,44) mln. di €.

Relativamente alle **ri-esportazioni** sono state effettuate operazioni pari a circa **107,86** (91,5) mln. di €.

b. Importazioni

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2007 pari a:

- **52,0** (41,8) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a 93 (86) operazioni;
- **198,7** (89,8) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a 234 (188) operazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a **176,6** (183,04) mln. di €.

c. Programmi Intergovernativi

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano anche le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni temporanee** per un ammontare di circa **1.806,59** (955,66) mln. di €;
- **importazioni definitive** per un ammontare di circa **8,41** (26,9) mln. di €;
- **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **289,83** (143,81) mln. di €..

## 2.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE

L'attività degli Istituti di credito operanti sul territorio italiano, inerente le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di

materiali di armamento per l'anno 2007, è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

In sintesi (*Tabella 16*), nel periodo considerato sono state autorizzate n. **882** (930) transazioni bancarie, il cui valore complessivo è stato di circa **1329,81** (1.589,1) mln. di €, così suddiviso:

- n. **677** (663) autorizzazioni relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di circa **1.224,8** (1.492,6) mln. di €.

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le **29** (24) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90.

- n. **6** (14) autorizzazioni relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di circa **8,47** (0,8) mln. di €.
- n. **50** (71) autorizzazioni relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per circa **25,63** (65,6) mln. di €.
- n. **149** (182) autorizzazioni relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **69,91** (30,1) mln. di €.

Rispetto all'ammontare autorizzato per le sole esportazione definitive, tre istituti bancari hanno negoziato circa il **47 %** delle transazioni bancarie.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per operazioni accessorie**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di circa **21,1** (32,6) mln. di €.

Nell'anno 2007, rispetto all'anno precedente, si è, altresì, registrata una diminuzione di circa il 5,16 % del numero delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Economia e Finanza, a cui corrisponde un **decremento del 16,32 % del valore complessivo** autorizzato.

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a circa € **738.46** (1.068,1) mln. di €.

## 2.5 ULTERIORI VALUTAZIONI

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2007, è stato di circa **2.369** (2.192,4) mln. di €, al netto delle autorizzazioni per i cosiddetti Programmi Intergovernativi (pari 1.846,6 mln. €)

Le **operazioni di esportazione** effettuate sono state di circa **1.273,79** (circa 970,38 ) mln. di €.

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un **aumento** di circa il **9,4% nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, al netto delle licenze di esportazione relative ai Programmi Intergovernativi, ed un **aumento di circa il 31,27 % del valore** delle operazioni di esportazione di materiale.

In *Tabella 15* è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni” ed alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2007.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono un’immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell’anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l’Italia ha esportato in materiali di armamento nell’anno, poiché nella maggioranza dei casi, l’esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano, invece, seppure con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell’ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

Anche nel 2007 non è stata rilasciata alcuna “Licenza Globale di Progetto” (GPL).

Durante il corso dell’anno sono continuate la attività di valutazione ed aggiornamento della lista dei Programmi di Produzione Intergovernativa. Nell’elenco è stato aggiunto il programma per una Fregata Multiruolo destinata alle marine dell’Italia e della Francia, denominato FREMM.

È comunque continuata la movimentazione temporanea dei materiali connessi con i citati programmi, che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a) sono soggetti al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Al riguardo le **esportazioni temporanee** effettuate nel 2007 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a circa **1.806,59** (955,66) mln. di €.

L'elenco dei programmi, delle ditte partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nel *Allegato D*.

Nella relazione dell'Agenzia delle Dogane sono state inserite le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03.

Il carattere delle citate operazioni comporta che uno stesso componente venga movimentato e quindi registrato più volte. Il reale valore del trasferimento potrà configurarsi solo nel momento in cui avverrà la definitiva cessione/acquisizione del materiale oggetto del programma da parte dei Paesi partecipanti.

L'attività nel 2007 ha visto un evidente maggior ricorso alla richiesta di autorizzazioni all'esportazione definitiva nell'ambito dei Programmi Intergovernativi. Nel programma "EUROFIGHTER", per esempio, ciò ha comportato una richiesta di esportazione complessiva per i Paesi appartenenti al programma di 1.387 mln. di €. (GERMANIA; REGNO UNITO e SPAGNA)

### 3. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2008

Permangono, in linea di principio, le indicazioni programmatiche fino ad oggi seguite, che sono basate fundamentalmente sul principio di **esercitare un sempre più efficace controllo** delle movimentazioni dei materiali di armamento secondo la legge 185/90, cercando, nel contempo, di consentire la presenza competitiva dell'industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

#### 3.1 in ambito nazionale:

- continuare ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla norma in vigore e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, attraverso provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate;
- perseguire la realizzazione del sistema informatico interministeriale volto a migliorare le attività di coordinamento e di controllo delle operazioni relative a esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
- perseverare nell'azione d'impulso e di coordinamento interministeriale per l'assistenza alle operazioni di maggiore rilevanza per il Paese.

### **3.2 in ambito europeo**

partecipare attivamente alle iniziative europee per contribuire:

- ad armonizzare la regolamentazione in materia di produzione e di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento e dei prodotti ad alta tecnologia;
- a monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- alla definizione e all'applicazione del nuovo regime basato sulla Licenza per Componenti in ambito Accordo Quadro;
- alla stesura dei testi delle Direttive Europee in tema di Trasferimenti intracomunitari e di Appalti Pubblici nel settore della Sicurezza e Difesa.

### **3.3 in ambito internazionale:**

- partecipare attivamente ai fori internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, dalla loro classificazione, costruzione ed infine destinazione;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

### **3.4 informazione istituzionale**

Oltre a fornire il sostegno informativo all'attività di approfondimento e sindacato istituzionale delle Commissioni e del Parlamento, è intendimento perseverare nell'utilizzazione e miglioramento dell'attività di informazione, iniziata nel 2005/2006, anche attraverso il sito istituzionale :

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.html> .

Si ritiene di poter ulteriormente incrementare la trasparenza sulle attività fornendo, ove necessario, eventuali approfondimenti su temi di particolare interesse, quali:

- le attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- il processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- le attività condotte nei diversi fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa;

- l'applicazione di principi, vincoli e divieti – ed alla loro eventuale evoluzione – nell'attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni.

Continuare a rafforzare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse.



## Elenco ALLEGATI e TABELLE

Allegato A	Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)
Allegato B	Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OSCE
Allegato C	Elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo
Allegato D	Elenco dei Programmi Intergovernativi
Tabella 1	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
Tabella 2	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito NATO/UE
Tabella 3	AUTORIZZAZIONI all'esportazione nei Programmi Intergovernativi
Tabella 4	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito non NATO/UE
Tabella 5	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per Aree Geografiche
Tabella 7	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
Tabella 8	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE
Tabella 9	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
Tabella 10	OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
Tabella 11	Analisi e comparazione dei valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
Tabella 12	Analisi delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva nei Programmi Intergovernativi
Tabella 13	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione
Tabella 14	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione temporanea nei Programmi Intergovernativi
Tabella 15	Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2007
Tabella 16	Valore degli IMPORTI AUTORIZZATI per Istituti di Credito
Tabella 18	Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione
Tabella 19	Elenco dei materiali AUTORIZZATI nell'ambito dei Programmi Intergovernativi per Paese di destinazione